

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Museo del Cioccolato”

ART. 1

(Denominazione e sede)

Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata “*Museo del Cioccolato*” (nel seguito “l'Associazione”). L'Associazione ha sede legale a Trento e potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

ART. 2

(Finalità)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura del cioccolato, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.
3. L'Associazione opera con l'obiettivo di raccogliere, documentare, realizzare, valorizzare, ed esporre materiale inerente i più diversi aspetti del mondo del cioccolato, con le seguenti finalità:
 - a. progettare, realizzare e gestire un museo dedicato al cioccolato, inerente la sua storia, la sua produzione, la lavorazione del cacao, l'analisi organolettica, gli aspetti nutrizionali, quelli normativi, artistici, letterari, sociali e quant'altro sia riconducibile al tema del cioccolato;
 - b. raccogliere materiale inerente cioccolato e cacao e realizzare materiale espositivo (come pannelli didattici, ricostruzioni, immagini, ecc.), per gli scopi delineati al precedente comma a);
 - c. realizzare esposizioni temporanee, seminari, incontri ed attività in tema di cioccolato, propedeutici alla realizzazione del museo indicato al comma a), ed alla sua successiva pubblicizzazione e sponsorizzazione.
 - d. acquisire e/o ottenere strutture propedeutiche alle esposizioni, permanente e/o temporanee, sia in termini di supporti espositivi (vetrine, teche, pannelli, didascalie, strumenti audiovisivi, ecc.) che di ambienti ospitanti le esposizioni;
 - e. svolgere e promuovere attività di studio e divulgazione riguardanti gli aspetti culturali del cioccolato, al fine di acquisire nuove conoscenze e/o materiale utili alla realizzazione del comma a).

ART. 3
(Metodi e strumenti)

1. L'Associazione può assumere ogni iniziativa ritenuta adeguata a realizzare le sue finalità.
2. L'Associazione può conseguire i propri scopi anche attraverso:
 - a) la realizzazione di convegni, corsi, lezioni e seminari;
 - b) la stipula di atti o contratti per gestire e finanziare le proprie attività, nonché di convenzioni, con enti pubblici e privati nel rispetto degli scopi dell'Associazione;
 - c) la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi dell'Associazione, nonché il concorso alla costituzione degli stessi;
 - d) la realizzazione o la commissione di ricerche, notiziari, bollettini, libri, audiovisivi ed altro materiale divulgativo, informativo, formativo, pubblicitario.

ART. 4
(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Possono essere ammessi come soci gli enti pubblici e privati o le persone fisiche.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato e contro di esso può essere proposto appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Sono previste 4 categorie di soci:
 - **fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e quindi ne hanno dato origine. Ai soci fondatori è richiesto il versamento della quota associativa annuale.
 - **ordinari:** coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea
 - **sostenitori:** coloro che oltre la quota ordinaria, forniscono all'Associazione contributi volontari straordinari in denaro e/o beni e/o servizi
 - **benemeriti:** persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. I soci benemeriti hanno rappresentanza formale dell'Associazione e non hanno diritto di voto.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
6. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 5
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di voto e di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. I soci devono versare nei termini previsti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Ogni socio in regola con la quota sociale risulta membro dell'associazione a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione e per un periodo di 365 giorni.

5. Gli aderenti svolgeranno le proprie attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà stipulare rapporti di lavoro subordinato, autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

ART. 7

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata con domanda motivata di almeno un decimo dei soci, ovvero su richiesta della maggioranza dei consiglieri.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 11

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia), all'interno del Libro verbali dell'Assemblea dei soci.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Esso ha durata triennale e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vice Presidente e il Segretario.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata in deroga a dette modalità, sempreché sia presente la totalità dei consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.
5. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea dei soci per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati od eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in vigenza.

6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Presidente)

1. Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
3. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 14
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste, incontri e sottoscrizioni anche a premi.

L'Associazione ha il divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 15
(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto in favore di altra Associazione di promozione sociale, e comunque ai fini di utilità sociale.

ART. 17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.